ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL TRASPORTO DI MERCI PER MARE, ADOTTATA AD AMBURGO IL 31 MARZO 1978, E SUA ESECUZIONE

Art. 28

Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 30 aprile 1979, presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York. 2. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. 3. Successivamente al 30 aprile 1979, la presente Convenzione sara' aperta all'adesione di tutti gli Stati non firmatari. 4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione e adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Versione in vigore dal 5 marzo 1983, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione alla convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare, adottata ad Amburgo il 31 marzo 1978, e sua esecuzione
Estremi	Legge 25 gennaio 1983, n. 40
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-alla-convenzione-delle-nazioni-unite-sul-trasporto-di-merci/art-28-firma-ratifica-accettazione-approvazione-e-adesione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it